


Re / 17150
del 30 Giu 2024**ORDINANZA DEL SINDACO**

N. 74 del 30/06/2024

Prot. RK/2024/0006622
del 30/06/2024**IL SINDACO**

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ E DELLA SALUTE PUBBLICA CONSEGUENZIALI ALL'INCENDIO SCOPPIATO IL 26 GIUGNO 2024 IN UN CAPANNONE INDUSTRIALE TRA VIA SCORTICABOVE E VIA PIEVE TORINA, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA IV.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE
GIUSEPPE NAPOLITANO


Giuseppe
Napolitano
30.06.2024
07:50:15
GMT+01:00


VISTO

IL CAPO DI GABINETTO
ALBERTO STANCANELLI


Alberto
Stancanelli
30.06.2024
08:29:33
GMT+01:00

VISTO

LA SEGRETARIA GENERALE
ROSA IOVINELLA


ROSA IOVINELLA
30.06.2024
08:22:11
GMT+01:00

Premesso che:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile";

con ordinanza del Sindaco n. 73 del 28 giugno 2024, a seguito dell'incendio scoppiato nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2024 in un capannone industriale tra via Scorticabove e via Pieve Torina, nel territorio del Municipio Roma IV, sono stati adottati provvedimenti per la salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica, che devono intendersi integralmente confermati;

Considerato che:

con tre successivi monitoraggi della qualità dell'aria (relativi al 26, 27 e 28 giugno 2024, con risultati resi noti a decorrere dal pomeriggio del 28 giugno) effettuati nelle immediate vicinanze del capannone in cui si è sviluppato l'incendio, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (di seguito, "ARPA Lazio") ha rilevato valori molto al di sopra dei riferimenti convenzionalmente assunti;

in forza dell'acquisizione al protocollo RK/2024/0006615 del 29/06/2024 del documento sintetico dell'ARPA Lazio sopra richiamato, il Dipartimento della Protezione Civile di Roma capitale ha convocato, per le ore 20.30 della stessa data una ulteriore riunione di valutazione tecnica dei dati forniti da ARPA Lazio, tra i rappresentanti di Roma capitale, quelli di ARPA Lazio, della ASL Roma 2, dei Vigili del Fuoco e della Prefettura di Roma;

nel corso della predetta riunione, come evincibile dal relativo verbale, i rappresentanti di ARPA Lazio e della ASL Roma 2 hanno confermato le indicazioni fornite alla popolazione e le prescrizioni già dettate con l'ordinanza del Sindaco n. 73 del 28 giugno 2024, evidenziando come la fonte di emissione degli agenti inquinanti debba considerarsi ancora persistente essendo essa individuabile nei materiali combustibili nel capannone in cui si è sviluppato l'incendio, dovendo, dunque, procedersi alla rimozione degli stessi, non potendosi prevedere la copertura per l'estensione del sito in cui insistono tali materiali;

devono, dunque, considerarsi perdurare, nel raggio di un chilometro dal fulcro dell'incendio individuato in premessa:

- 1) il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale;
- 2) il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
- 3) il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata;
- 4) di pulire accuratamente i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento, prima di ripristinarne l'utilizzo;
- 5) di lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni;
- 6) di lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all'aperto;
- 7) di evitare il contatto con aree e superfici potenzialmente oggetto di ricaduta delle polveri e delle ceneri prodotte dall'incendio, quali ad esempio gli arredi di parchi giochi e aree verdi, prima di averne effettuato il lavaggio o essersi assicurati della sua esecuzione;

devono, dunque, considerarsi perdurare, nel raggio di due chilometri dalla zona dell'incendio, le raccomandazioni alla cittadinanza presente o in transito, di:

- 1) lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni;
- 2) lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;
- 3) lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all'aperto
- 4) pulire i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento;

Preso atto che:

AMA sta provvedendo al reiterato lavaggio delle strade nel raggio di un chilometro dalla zona dell'incendio, procedendo in accordo con il Dipartimento Tutela Ambientale e con il Municipio IV nell'esecuzione delle opere di lavaggio delle infrastrutture e degli arredi di parchi giochi e aree verdi insistenti nella predetta area;

con fonogramma del 26 giugno 2024 i Vigili del Fuoco, avendo la struttura in cui si è sviluppato l'incendio riportato ingenti danni strutturali a causa del cimento termico a cui è stata sottoposta, che potrebbero dar luogo ad ulteriori collassi della copertura e delle tamponature, hanno disposto l'interdizione all'utilizzo dell'intero immobile, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

con successivo fonogramma del 28 giugno 2024 i Vigili del Fuoco, hanno disposto, a tutela della pubblica incolumità, l'interdizione dell'intera area interessata dall'evento, mediante chiusura dell'ingresso principale con nastro segnaletico B/R;

come riferito nei predetti fonogrammi, il sito in cui si è sviluppato l'incendio risulta essere un capannone industriale "a sagoma rettangolare, destinato in parte a deposito di materiale vario ed in parte ad attività di autotrasporti, e costituito da una struttura mista, in cemento armato e materiale metallico", ubicato in Roma, alla via Pieve Torina n. 101;

Visti:

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 50 e 54; gli articoli, 6 e 12 del d.lgs. n. 1/2018; il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Acquisite le determinazioni favorevoli del Direttore del Dipartimento Ciclo Rifiuti e Risanamento degli Inquinamenti, dott. Paolo Gaetano Giacomelli, in ordine all'istruttoria ed alle misure di cui al presente provvedimento;

Ritenuto di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità, nonché nelle more del completamento delle indagini in corso da parte di ARPA Lazio, provvedimenti contingibili e urgenti volti a intensificare le misure di contenimento dei rischi derivabili dall'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo, recependo le indicazioni della stessa ARPA Lazio e dell'ASL Roma 2, rilasciate nel corso della riunione di valutazione tecnica del 29 giugno 2024, nonché volte ad avviare rapidamente le operazioni di rimozione dei materiali combustibili;

essendo stata fornita preventiva comunicazione al Prefetto di Roma ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Al signor Barone Antonio, ed a quanti altri siano proprietari del manufatto attinto dall'incendio richiamato in premessa (capannone industriale "a sagoma rettangolare, destinato in parte a deposito di materiale vario ed in parte ad attività di autotrasporti, e costituito da una struttura mista, in cemento armato e materiale metallico") ubicato in Roma, alla via Pieve Torino n. 101, individualmente o congiuntamente, in ogni caso in vincolo di solidarietà:

- 1) di iniziare, *ad horas*, le operazioni di rimozione e recupero/smaltimento dei materiali combustibili di qualsiasi specie presenti nell'area, conformemente alle disposizioni del d.lgs. 152/06, dandone tempestivo avviso al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma capitale;
- 2) di richiedere, al fine di procedere con la massima urgenza, alla contestuale richiesta di dissequestro dell'area in parola alle competenti autorità, avendo cura -nel procedere nell'ottemperare a quanto disposto nel precedente capo 1) - di ripristinare le condizioni di sicurezza per prevenire ulteriori collassi della copertura e delle tamponature, al fine di garantire che le operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei materiali combustibili di qualsiasi specie presenti nell'area, avvengano senza pregiudizio per l'incolumità delle persone;
- 3) di effettuare, a valle della rimozione dei rifiuti, il campionamento e le analisi del topsoil.
- 4) che, in ragione dell'esecutorietà di cui è munito il presente provvedimento, decorso inutilmente il termine di 48 ore dalla prima notifica del presente provvedimento ad uno degli obbligati, senza che saranno state avviate le misure disposte ai capi precedenti, in forza delle previsioni del comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti intraprenda le attività per l'esecuzione coattiva in danno, con riconduzione sui proprietari degli interi oneri.

DISPONE

- a) che, nelle more dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza e nella persistenza dello stato di sequestro, sia conservata la prescrizione imposta dai Vigili del Fuoco di interdizione all'utilizzo dell'intero immobile;
- b) che il Gruppo IV della Polizia Locale di Roma Capitale, provveda a notificare il presente provvedimento, al Sig. Barone Antonio, nella sua qualità di proprietario, attualmente identificato per

tale, nonché custode giudiziario del manufatto attinto dall'incendio ubicato in Roma, alla via Pieve Torina n. 101, curando altresì, accertata l'eventuale esistenza di ulteriori proprietari -persone fisiche o giuridiche, risultanti dalle ricerche da compiersi presso la conservatoria dei registri immobiliari, dal catasto, ovvero reperendo dai diretti interessati gli atti di proprietà- la notifica a questi della presente ordinanza;

RICORDA

alla cittadinanza ed ai soggetti incaricati di ottemperare alle prescrizioni, ai divieti, alle disposizioni e alle raccomandazioni dell'Ordinanza n. 73 del 28 giugno 2024, ancora vigente.

AVVERTE

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio capitolino on line e con la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, essendo la notifica al proprietario mero elemento di integrazione dell'efficacia agli effetti della decorrenza del termine di accertamento delle sanzioni di legge, e degli interventi sostitutivi in danno previste per il caso di inottemperanza, o di ottemperanza tardiva.

la presente Ordinanza sarà trasmessa, nelle forme ordinarie, alla Prefettura di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, protezione civile e NUE 112", alla Questura di Roma, ai Comandi provinciali delle Forze di Polizia, al Commissariato della Polizia di Stato di San Basilio, ad AMA, ad ARPA Lazio, alla ASL Roma 2, al Municipio IV, al Comando Generale della Polizia di Roma capitale, al Comando del Gruppo IV della Polizia di Roma capitale, al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, al Dipartimento Tutela Ambientale, al Dipartimento Politiche Sociali e Salute;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo", ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri

Firmato digitalmente da

Roberto Gualtieri